

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

CONTROVERSIE FINANZIARIE

Le tutele dopo la risoluzione

L'Arbitro Consob accoglie la tesi per cui si può chiamare in causa la nuova banca. Come fare il ricorso

Antonio Criscione

Le banche che hanno inglobato le quattro banche risolte possono essere chiamate a rispondere per i servizi di investimento prestati dalle risolte ai loro clienti. Alcune pronunce rese note negli scorsi giorni dall'Arbitro per le controversie finanziarie (in tutto una decina pubblicate nei giorni 9 e 11 gennaio scorsi, la prima per il numero 165/2018) hanno stabilito un importante principio della cessione passiva. In termini tecnici, delle nuove banche per rispondere dei comportamenti di quelle che hanno ricevuto a termine della procedura di risoluzione.

Ma, come avverte l'avvocato modenese Letizia Vescovini: «Lo status di azionista azzerato da solo non è presupposto sufficiente per ottenere un risarcimento; è necessario ci sia la violazione della disciplina in materia di servizi di investimento». Si tratta di un argomento importante da considerare quando si voglia fare un ricorso. E un altro elemento da considerare è quello relativo alle carenze del prospetto informativo. Qui ricorda Vescovini: «Nelle decisioni dello scorso 9 gennaio, l'Acf non si pronuncia sulle carenze del prospetto infor-

mativo di cui all'articolo 94 del Tuf proprio perché non rientra nel suo perimetro di competenza». Quindi per un risparmiatore che voglia fare ricorso all'Acf occorre concentrarsi sulle materie di cui quest'ultimo può occuparsi (e che sono riportate nella scheda qui accanto).

Per avere un esempio delle questioni di cui nelle decisioni relative alle quattro banche risolte, l'avvocato modenese ricorda che nella decisione 165/2018 la violazione per la quale l'Acf ha dato torto all'intermediario è stata individuata nel fatto che la banca emittente avesse offerto proprie azioni sulla base di un set informativo in cui aveva intenzionalmente omissivo di riportare notizie rilevanti al fine di valutare l'opportunità e la convenienza dell'investimento; mentre nella decisione 168/2018 è stato negato il risarcimento all'azionista - pur ribadendo al legittimazione passiva della nuova banca - poiché il ricorrente non aveva indicato e provata la sussistenza di una violazione in capo alla vecchia banca. Questo a mostrare che il ricorso non ha successo per il solo fatto che la nuova banca viene riconosciuta titolata a rispondere alle richieste dei clienti della vecchia.

Come detto non serve neanche - come detto - sottolineare la propria posizione di azionista "azzerato". Nelle sue pronunce l'Acf afferma: «il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale status, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del

LE QUESTIONI PER CUI RIVOLGERSI ALL'ARBITRO

● Contratto

La mancanza del contratto scritto relativo alla prestazione dei servizi e attività di investimento di cui all'art. 23 Tuf, ovvero il mancato adeguamento del contratto alle modifiche normative di tempo in tempo vigenti

● Informativa sui servizi

La mancanza di una chiara, corretta e non fuorviante informativa in merito alla natura dei servizi e attività di investimento prestati, nonché alle specifiche caratteristiche dei prodotti finanziari e ai rischi ad esse connessi

● Conflitto di interessi

La mancanza di adeguata informativa all'investitore in relazione alla natura ed estensione della specifica situazione di conflitto di interessi connessa all'operazione normalmente presente in queste ipotesi in quanto le azioni e le obbligazioni erano collocate dalla stessa banca emittente

● Adeguatezza

La omessa o non genuina raccolta delle informazioni dal cliente tramite il questionario di profilatura Mifid; la mancata verifica della appropriatezza o adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo del cliente; la concentrazione dell'investimento in violazione della regola di diversificazione

d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d'Italia, ove si dispone chiaramente che "gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...". In pratica, afferma l'Acf: «I clienti della Vecchia Banca, ai quali quest'ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro status di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo aver rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca». Per l'Acf quella che chiama la Nuova Banca (la subentrata, ovvero Ubi nel caso di Banca Marche - la banca a cui si riferiscono le decisioni dell'Acf -, di Banca Etruria e di Carichetti; Bper nel caso di Cariferrara), essa è «da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia».